

pare utile, pertanto, premettere alcune considerazioni di fondo - mutate dagli arresti giurisprudenziali più recenti di questa Corte - circa l'intera tematica del giudizio di **prevenzione**, lì dove venga in rilievo lo scrutinio di una delle ipotesi previste dalla L. n. 1423 del 1956, art. 1, attualmente trasfusa nel D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 1 con piena continuità normativa.

Sul tema, va ribadito (si veda ex multis Sez. 1 n. 23641 del 11.2.2014, rv 260104) che nessun **misura** di **prevenzione** (sia essa personale o patrimoniale) può essere applicata lì dove manchi una congrua ricostruzione di "fatti" idonei a determinare l'inquadramento (attuale o pregresso) del soggetto proposto in una delle "categorie specifiche" di pericolosità espressamente "tipizzate" dal legislatore all'art. 1 o all'art. 4 dell'attuale D.Lgs. n. 159 del 2011 (norme che riproducono la stratificazione legislativa intervenuta nel corso del tempo, dal 1956 a seguire).

L'avvenuto inquadramento del proposto in una delle categorie tipiche di pericolosità consente, lì dove tale giudizio sia formulato in termini di attualità all'esito del giudizio di primo grado (Sez. 6 n. 38471 del 13.10.2010, rv 248797) di applicare la **misura** di **prevenzione** personale, se del caso "congiunta" **misura** patrimoniale, lì dove in ipotesi di pericolosità tipica sussistente, ma non più attuale (sempre al momento della decisione di primo grado) può essere, in presenza degli ulteriori presupposti di legge, applicata la **misura** patrimoniale della confisca "disgiunta" (per tutte, Sez. U. n. 4880 del 2015, ric. Spinelli). Ora, prima ancora di passare ad esaminare il complesso fenomeno della successione nel tempo di norme regolatrici (nel caso in esame la decisione di primo grado è stata emessa nel novembre 2007) è il caso di soffermarsi sulla distinzione tra "parte constatativa" e "parte prognostica" del giudizio di **prevenzione**.

Affermare la "attualità" della pericolosità sociale di un individuo (in un dato momento storico) è infatti operazione complessa che nel giudizio di **prevenzione** non si basa esclusivamente sulla ordinaria "prognosi di probabile e concreta reiterabilità" di qualsivoglia condotta illecita - così come previsto in via generale dall'articolo 203 del codice penale, norma che non distingue la natura della violazione commessa a monte e postula la semplice commissione di un reato - ma implica il precedente inquadramento del soggetto in una delle categorie criminologiche tipizzate dal legislatore, sicché la espressione della prognosi negativa deriva, appunto, dalla constatazione di una specifica inclinazione mostrata dal soggetto (dedizione abituale a traffici delittuosi, finanziamento sistematico dei bisogni di vita almeno in parte con i proventi di attività delittuose, condotte lesive della integrità fisica o morale dei minori o della sanità, sicurezza o tranquillità pubblica, indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose e altre ipotesi tipiche) cui non siano seguiti segni indicativi di un tangibile ravvedimento o dissociazione.

Dunque parlare di pericolosità sociale come caratteristica fondante del giudizio di **prevenzione** se da un lato è esatto, in quanto si intercetta il valore sistemico della **misura** di **prevenzione**, che è strumento giuridico di contenimento e potenziale neutralizzazione della pericolosità, dall'altro può essere fuorviante lì dove tale nozione venga intesa in senso del tutto generico, senza tener conto della selezione normativa delle specifiche "categorie" di pericolosità. Le indicazioni del legislatore sono infatti da ritenersi "tipizzanti" e determinano la esclusione dal settore in esame di quelle condotte che pur potendo inquadarsi come manifestazione di pericolosità soggettiva risultino estranee al "perimetro descrittivo" di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, attuali artt. 1 e 4.

Trattandosi, infatti, di applicare in via giurisdizionale misure tese a delimitare la fruibilità di diritti della persona costituzionalmente garantiti, o ad incidere pesantemente e in via definitiva sul diritto di proprietà (si veda quanto affermato da Corte Cost. n. 93 del 2010) le misure di **prevenzione**, pur se sprovviste di natura sanzionatoria in senso stretto, rientrano in una accezione lata di provvedimenti con portata afflittiva (in chiave preventiva) il che impone di ritenere applicabile il generale principio di tassatività e determinatezza della descrizione normativa dei comportamenti presi in considerazione come "fonte giustificatrice" di dette limitazioni.

4. Da ciò deriva la considerazione della ineliminabile componente "ricostruttiva" del giudizio di **prevenzione**, tesa a rappresentare l'apprezzamento di "fatti" idonei (o meno) a garantire l'iscrizione del soggetto proposto in una delle categorie tipizzate di cui sopra.

Il soggetto coinvolto in un procedimento di **prevenzione**, in altre parole, non viene ritenuto "colpevole" o "non colpevole" in ordine alla realizzazione di un fatto specifico, ma viene ritenuto "pericoloso" o "non pericoloso" in rapporto al suo precedente agire (per come ricostruito attraverso le diverse fonti di conoscenza) elevato ad "indice rivelatore" della possibilità di compiere future condotte perturbatrici dell'ordine sociale costituzionale o dell'ordine economico e ciò in rapporto all'esistenza delle citate disposizioni di legge che "qualificano" le diverse categorie di pericolosità.

L'iscrizione in tali categorie criminologiche - rapportata ai sottostanti elementi di fatto - è condizione necessaria ma non sufficiente per l'applicazione della **misura di prevenzione** personale, dato che tali categorie rappresentano, a loro volta, indicatori della pericolosità del soggetto, come chiaramente evidenziato dalla disposizione contenuta nella legge-delega 13 agosto 2010, n. 136, art. 1, comma 3 (recante il piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia di normativa antimafia) che in tal modo esplicitava il criterio direttivo alla stregua del quale riordinare la materia; .. che venga definita in maniera organica la categoria dei destinatari delle misure di **prevenzione** personali e patrimoniali, ancorandone la previsione a presupposti chiaramente definiti e riferiti in particolare all'esistenza di circostanze di fatto che giustificano l'applicazione delle suddette misure di **prevenzione** e, per le sole misure personali, anche alla sussistenza del requisito della pericolosità del soggetto.

Ciò, peraltro, rappresenta l'approdo inevitabile della fisionomia costituzionale assunta da tale versante della giurisdizione a seguito di numerose decisioni della Corte Costituzionale, tra cui va ricordata la sentenza n. 177 del 22.12.1980, con cui proprio in ragione della difficoltà dimostrativa dei generici presupposti di fatto venne cancellata la categoria criminologica dei "soggetti proclivi a delinquere": .. invero, se giurisdizione in materia penale significa applicazione della legge mediante l'accertamento dei presupposti di fatto per la sua applicazione attraverso un procedimento che abbia le necessarie garanzie, tra l'altro di serietà probatoria, non si può dubitare che anche nel processo di **prevenzione** la prognosi di pericolosità (demandata al giudice e nella cui formulazione sono certamente presenti elementi di discrezionalità) non può che poggiare su presupposti di fatto previsti dalla legge e, perciò, passibili di accertamento giudiziale.., nonché l'altrettanto fondamentale sentenza del 23 marzo 1964, n. 23, con cui la Corte Cost. ebbe a dichiarare infondate le numerosi questioni all'epoca sollevate dai giudici di merito sul testo della L. n. 1423 del 1956: "... non è esatto che dette misure ..possano essere adottate sul fondamento di semplici sospetti;

l'applicazione di quelle norme, invece, richiede una oggettiva valutazione di fatti, da cui risulti la condotta abituale e il tenore di vita della persona...

Non vi è dubbio alcuno, dunque, circa la volontà espressa dal legislatore delegante del 2010 di rimarcare - al di là del mero inquadramento criminologico del soggetto - la necessità di un autonomo giudizio di pericolosità soggettiva legittimante l'applicazione della **misura**, con norma ricognitiva di un preciso filone giurisprudenziale espresso da tempo nella presente sede di legittimità.

Peraltro, circa il requisito della "attualità" della suddetta pericolosità (che va ovviamente rapportato al momento della decisione di primo grado, sia per la natura di impugnazione dell'appello che per la immediata esecutività del provvedimento applicativo della **misura** personale) è evidente che la valutazione in parola, una volta constatato il modello criminologico, deve rapportarsi alla "intensità" dei sintomi di deviazione riscontrati ed alla loro "prossimità temporale" rispetto al momento della decisione.

5. Ciò posto, per restare sul piano dell'inquadramento soggettivo del proposto S.L., va apprezzato il significato della previsione utilizzata dai giudici del merito come modello in cui calare l'analisi delle

condotte emerse: il vivere abitualmente, anche in parte, dei proventi di attività delittuose (D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 1, comma 1, lett. b).

Tale inquadramento, da operarsi sulla base di idonei elementi di fatto (ivi compreso il riferimento alla condotta e al tenore di vita) presuppone come realizzate con esito positivo, quanto alla parte constatativa del giudizio, le seguenti verifiche:

- a) la realizzazione di attività delittuose (trattasi di termine inequivoco) non episodica ma almeno caratterizzante un significativo intervallo temporale della vita del proposto;
- b) la realizzazione di attività delittuose che oltre ad avere la caratteristica che precede siano produttive di reddito illecito (il provento);
- c) la destinazione, alimento parziale, di tali proventi al soddisfacimento dei bisogni di sostentamento della persona e del suo eventuale nucleo familiare.

L'attività contra legem (importata da correlato procedimento penale o ricostruita in via autonoma in sede di **prevenzione**) deve pertanto caratterizzarsi in termini di delitto - quantomeno ricorrente - produttivo di reddito.

In ciò la norma non eleva a presupposto di "pericolosità generica rilevante" la realizzazione di un qualsiasi illecito, per quanto si è affermato in precedenza.

Nel caso portato all'attenzione di questa Corte l'analisi del presupposto della ritenuta pericolosità generica del proposto (che la Corte di secondo grado ha in più punti della decisione ritenuto sussistente sino al novembre del 2007, data della decisione di primo grado, salvo affermare - in altri passaggi - la possibile applicazione di confisca "disgiunta") è affetto da vizi espressivi che rendono non comprensibile il ragionamento giustificativo della decisione, denunziabili e rilevabili anche in un sistema che vede limitato il ricorso per cassazione, in tema di **prevenzione**, alla violazione di legge, con fondatezza del secondo, terzo e quarto motivo di ricorso. Va ricordato infatti che in tema di ricorso per cassazione - avverso le decisioni applicative di misure di **prevenzione** - la L. n. 1423 del 1956, art. 4 prevede che il ricorso è ammesso per le sole violazioni di legge, con esclusione dei vizi di contraddittorietà e manifesta" - illogicità della motivazione.

Da tale assetto normativo, per costante orientamento di questa Corte, deriva che è sindacabile in sede di legittimità la sola "mancanza" del percorso giustificativo della decisione, nel senso di redazione di un testo del tutto privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità (motivazione apparente) o di un testo del tutto inadeguato a far comprendere l'itinerario logico seguito dal giudice (tra le altre, Sez. 1 26.2.2009, rv 242887).

In tali casi, infatti, non è la congruità logica delle singole affermazioni probatorie ad essere valutata, quanto la mancata osservanza del generale obbligo di motivazione imposto dall'art. 125 c.p.p., comma 3 e richiamato dalla legge regolatrice n. 1423 del 1956, stesso art. 4 (Sez. 5 n. 19598 del 8.4.2010, rv 247514).

6. In particolare, va osservato che la Corte di secondo grado omette di valutare in modo espresso il rilievo delle intervenute decisioni di **assoluzione** sia nel procedimento penale per violazioni fiscali risalenti al periodo 1995 - 1997 che nell'ambito del procedimento sorto nel 1997 in riferimento alla contestazione di riciclaggio, poi mutata in reimpiego.

Sul punto, se è vero che l'autonomia del procedimento di **prevenzione** - rispetto a quello penale - consente in termini generali la valutazione del "fatto" comunque accertato, quale eventuale sintomo di pericolosità è pur vero che tale affermazione esige da un lato la "effettività" di una autonoma valutazione, che nel caso in esame manca del tutto (si veda sul tema Sez. 1 n. 7585 del 22.1.2014 rv 259672) ma soprattutto va rapportata alla tipologia di pericolosità "prevenzionale" che si ipotizza sussistente.

Il principio della "autonoma valutazione" (di fatti accertati o comunque desumibili da decisioni di **assoluzione** emesse in sede penale) si è infatti affermato, quasi in via esclusiva, nel settore della

contiguità mafiosa ed in riferimento ad una descrizione della categoria criminologica (il soggetto indiziato di appartenenza all'organismo mafioso) che tollera, per la sua diversità ontologica dalla prova della condotta partecipativa in senso pieno (art. 416 bis) la diversità di apprezzamento, nei due settori dell'ordinamento, delle medesime circostanze di fatto (le frequentazioni stabili con il soggetto mafioso, ad esempio, ben possono rappresentare indice rivelatore di contiguità - ove accertate - pur se ritenute insufficienti a fondare una decisione affermativa di penale responsabilità).

Ma nel settore della pericolosità "semplice" di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 1, ed in particolare per quanto riguarda l'ipotesi della lettera b - su cui si incentra la decisione - molto minore, per non dire assente, è la possibilità di porre in essere, sul piano interpretativo ed in rapporto alla mediata osservanza del principio di tassatività prima descritta, una simile operazione.

La norma di riferimento, come si è detto, impone di constatare la ricorrente commissione di un delitto (attività delittuose) produttivo di reddito. Se la realizzazione del delitto è esclusa in sede penale - e ciò sia in rapporto all'elemento materiale che a quello psicologico, non potendosi certo sostenere una sopravvivenza del disvalore di un delitto in assenza di dolo - manca uno dei presupposti su cui lo stesso legislatore articola la costruzione della fattispecie. Di ciò il giudice della **prevenzione** ha l'obbligo di tener conto, pena la violazione del principio di tassatività e di quello, ancor più generale, di unitarietà dell'ordinamento e di non contraddizione (in termini generali, nel settore delle impugnazioni, si veda Sez. 6 n. 624 del 14.2.1997, rv 208003). Nel caso in esame, per la vicenda Tecnimare ed acquisto delle due motobarche anti- inquinamento, la Corte di Appello di Lecce, Sez. Dist. di Taranto con sentenza del 22 dicembre 2009 ha assolto S.L. perchè il fatto non sussiste, con successiva declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dal Procuratore Generale territoriale da parte di questa Corte (sent. n. 802 del 2012 emessa dalla Sez. 6). In particolare la Corte di rinvio evidenziava che la condotta dell'imputato non poteva essere inserita - nè sul piano oggettivo nè su quello soggettivo - nell'alveo dell'impiego consapevole di denaro di provenienza delittuosa, in rapporto a specifiche circostanze di fatto.

Analogamente, l'**assoluzione** per le ipotesi di falso in bilancio e violazioni fiscali per gli anni 1994-1997 non consente una autonoma rivalutazione dei fatti, ai fini qui considerati e per le ragioni prima descritte.

L'unica ipotesi - a ben vedere - di possibile valutazione autonoma dei "fatti accertati" in sede penale che non abbiano dato luogo a sentenza di condanna, lì dove si discute dell'inquadramento del soggetto proposto nella categoria di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 1, comma 1, lett. b riguarda le ipotesi di proscioglimento per intervenuta prescrizione (limite esterno alla punibilità del fatto) lì dove il fatto risulti delineato con sufficiente chiarezza nella decisione di proscioglimento o sia comunque ricavabile in via autonoma dagli atti.

Va pertanto, al di là del profilo di nullità del provvedimento per omessa motivazione su un punto di particolare rilievo della ricostruzione in fatto (l'analisi delle ricadute della **assoluzione** definitiva dalla contestazione di concorso in reimpiego), enunciato, anche al fine di orientare i poteri del giudice di rinvio, il seguente principio di diritto:

- in sede di verifica della pericolosità di soggetto proposto per l'applicazione di **misura** ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 1, comma 1, lett. b il giudice della **prevenzione** non può ritenere in via autonoma rilevante il fatto coperto da giudicato di **assoluzione**, stante la testuale formulazione della norma di riferimento che richiede la constatazione di ricorrenti attività delittuose produttive di reddito.

7. Il constatato vizio, rilevante anche al fine della eventuale "perimetrazione cronologica" della constatazione di pericolosità (dovendosi in ogni caso escludere il rilievo a fini prevenzionali delle condotte tenute dallo S. sino alla fine degli anni '90) non esaurisce le incompletezze e incongruenze rinvenibili, sulla base dei motivi proposti, nel provvedimento impugnato.

Se infatti è certa la realizzazione di attività delittuose da parte dello S., dati gli esiti dei diversi giudizi, nel periodo 1999/2003 (in particolare reati di corruzione) non è al contempo stato debitamente ricostruito in sede di merito il secondo aspetto previsto dalla norma di riferimento.

Il delitto commesso - anche in via ripetuta - deve essere produttivo, in quanto tale di un provento qualificabile come illecito.

Anche su tale aspetto gran parte delle doglianze difensive risultano fondate.

Per il principio, già ricordato, della unitarietà dell'ordinamento giuridico, il giudice della **prevenzione** non può limitare il suo esame alla verifica della sussistenza dell'illecito - nel caso in esame la corruzione - ma è altresì tenuto a considerare in che termini il reato in questione possa dar luogo - ed abbia dato luogo - a un profitto illecito.

Solo ove emerga - nella parte constatativa del giudizio - l'effettiva percezione di un provento illecito, destinato, anche in parte, al soddisfacimento dei bisogni di vita può dirsi integrata la fattispecie di riferimento.

Ora, è noto come sia problematica - nella giurisprudenza di questa Corte - l'individuazione del profitto del reato corruttivo (in capo al corruttore) lì dove la prestazione oggetto del contratto sia stata comunque eseguita.

Non può dunque prescindersi, anche in sede di **prevenzione**, dalla verifica di tutti gli aspetti rilevanti sul tema, tenendo presente l'orientamento più volte ribadito da questa Corte di legittimità per cui in presenza di un contratto di appalto ottenuto con la corruzione di pubblici funzionari, la nozione di profitto confiscabile al corruttore non va identificata con l'intero valore del rapporto sinallagmatico instaurato con la pubblica amministrazione, dovendosi in proposito distinguere il profitto direttamente derivato dall'illecito penale dal corrispettivo eseguito per l'effettiva e corretta erogazione delle prestazioni svolte in favore della stessa amministrazione, le quali non possono considerarsi automaticamente illecite in ragione della illiceità della causa remota (Sez. 6 n. 17897 del 26.3.2009 rv 243319, con ulteriori riferimenti alla linea seguita).

In altre parole, se è vero che la commissione di più fatti di corruzione - in un non trascurabile arco temporale - è di per sé fattore che orienta verso una pericolosità sociale (nel senso comune, di cui all'art. 203 cod. pen.), in caso di erogazione di prestazioni contrattuali non può sostenersi - senza una verifica della produzione e della entità del profitto derivante dal reato - che ciò sia di per sé sufficiente a ritenere il soggetto iscrivibile nella previsione di legge di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 1, comma 1, lett. b.

Anche su tale aspetto, dunque - pure a fronte di stimoli provenienti dalla difesa del ricorrente, che ha prospettato la regolarità delle forniture di carbone presso la centrale elettrica e la pertinenza a soggetto diverso (il corrotto) delle somme di denaro recuperate in svizzera - la motivazione manca del tutto, non potendosi ritenere "illecita" l'intera attività imprenditoriale nel cui ambito si sia fatto ricorso alla agevolazione corruttiva, a differenza di quanto stabilito (anche da questa Corte) per l'impresa cd. mafiosa (tra le molte Sez. 1 n. 29667 del 2014).

Nel caso della impresa mafiosa, infatti, vi è tendenza al reimpiego nella attività aziendale di capitali provenienti da esponenti della consorteria (e pertanto derivanti da pregressa attività illecita) o vi è espressione del potere di intimidazione della consorteria tale da condizionare ed alterare in modo stabile l'ordine economico, il che giustifica la qualificazione di piena illiceità degli interi profitti conseguiti, senza distinzione tra componente lecita e componente illecita dell'attività aziendale.

Nel caso di ottenimento di appalto tramite attività corruttiva vi è di certo alterazione delle regole in punto di concorrenza e buon andamento della pubblica amministrazione ma, per quanto detto sopra, va operata una verifica in concreto della entità del profitto conseguito e della sua incidenza nell'ambito della prosecuzione della attività aziendale, non essendo applicabile la presunzione generalizzante di illiceità della intera attività svolta.

La Corte di secondo grado non ha espresso, come si è detto, alcuna verifica sul tema e vi è pertanto omissione di motivazione.

Sul tema, appare necessario, anche al fine di orientare i poteri del giudice di rinvio, esprimere il seguente principio di diritto:

- in sede di verifica della pericolosità di soggetto proposto per l'applicazione di **misura** ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 1, comma 1, lett. b il giudice della **prevenzione**, lì dove il reato oggetto di previa cognizione in sede penale sia rappresentato dal delitto di corruzione - stante la testuale formulazione della norma di riferimento che richiede la constatazione di ricorrenti attività delittuose produttive di reddito - non può prescindere dalla verifica, a carico del corruttore, della effettiva derivazione di profitti illeciti dal reato commesso.

8. Ed ancora, anche in tema di esistenza - ai fini della constatazione di pericolosità rilevante - delle pretese violazioni societari e fiscali il percorso motivazionale non brilla per chiarezza e non consente di ricostruire l'effettivo percorso di sostegno alla decisione.

In presenza di giudicato assolutorio va esclusa, per quanto detto sopra, la rilevanza di un procedimento penale apertosi nell'anno 1997.

Quanto alle condotte successive (si assume sino all'anno 2006) la Corte essenzialmente compie rinvio alle considerazioni espresse dal consulente del Pubblico Ministero - in assenza di perizia - che hanno evidenziato il ricorrente fenomeno delle anticipazioni di utili da parte delle società gestite dallo S., per spese non correlate all'oggetto sociale.

In ciò va affermato che è senz'altro possibile - in assenza di giudicato penale - la ricostruzione in via autonoma da parte del giudice della **prevenzione** dei "fatti" rilevanti al fine di inquadramento della pericolosità del proposto.

Tuttavia, anche in tal caso, deve trattarsi - dato il contenuto della norma azionata, più volte ricordato - di delitti produttivi di reddito, successivamente impiegato per le proprie esigenze di vita.

In tal senso, la valutazione autonoma - da parte del giudice della **prevenzione** - deve dar conto di ogni aspetto della punibilità, ponendosi come valutazione incidentale idonea a produrre l'effetto di un accertamento penale mancante.

Nel caso in esame, vi è descrizione generica di condotte apparentemente "distrattive" di utili percepiti dalle compagnie societarie ma non è chiaro se tale comportamento sia stato produttivo di danno nei confronti della società e/o di sottrazione di imponibile.

In particolare, dovendosi escludere una doppia imposizione fiscale (in capo alla società ed alla persona fisica) non è chiaro se trattasi di utili comunque dichiarati, nel bilancio di esercizio, dalle persone giuridiche (e dunque assoggettati ad imposta, con potenziale irrilevanza penale dell'omessa dichiarazione da parte della persona fisica destinataria della anticipazione) o se tali utili "di fatto" siano stati accantonati e destinati a spese personali con costi riversati sul bilancio delle società (in tal caso vi è sottrazione di imponibile, posto che nel bilancio delle società sarebbero stati riportati costi estranei al perseguimento delle finalità sociali, con corrispondente riduzione dell'utile dichiarato).

Sul tema, appare necessario, anche al fine di orientare i poteri del giudice di rinvio, esprimere il seguente principio di diritto:

- in sede di verifica della pericolosità di soggetto proposto per l'applicazione di **misura** ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 1, comma 1, lett. b il giudice della **prevenzione**, in assenza di giudicato penale sul tema, può ricostruire in via autonoma la rilevanza penale di condotte emerse durante l'istruttoria, dando conto in motivazione della ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice idonea alla produzione di proventi illeciti.

Ora, è peraltro evidente che lì dove fosse congruamente dimostrata (per quanto sinora detto, in sede di rinvio) la "serialità" e l'incidenza penalmente rilevante della evasione fiscale da parte dello S.L. legittima sarebbe la constatazione di pericolosità "prevenzionale" ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 2011,

art. 1 dovendosi disattendere, in tale parte, i rilievi formulati al sesto motivo di ricorso.

Questa Corte, infatti, nella decisione Sez. 1 n. 32032 del 10.6.2013, rv 256540, ampiamente ripresa da Sez. U. n. 33451 del 29.5.2014 ric. Repaci, si è pronunciata sul tema, ritenendo il soggetto dedito in modo continuativo a condotte elusive degli obblighi contributivi "iscrivibile" nella categoria di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 1, comma 1, lett. b.

In tale arresto, si è infatti affermato - rispondendo ad analoga doglianza - che ... quanto alla possibilità di inquadrare il soggetto che realizza ingenti profitti illeciti mediante condotte violatrici degli obblighi tributari nella categoria di riferimento di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 1, comma 1, questa Corte condivide il percorso seguito dalla Corte territoriale, dovendo ritenersi sussistente la previsione di cui al numero 2 di detto comma. Ed invero, va sul punto constatato che il soggetto dedito - in modo massiccio e continuativo - a condotte elusive degli obblighi contributivi realizza, in tal modo, una provvista finanziaria che è indubbiamente da considerarsi quale "provento" di delitto (inteso quale sostanziale vantaggio economico che si ricava per effetto della commissione del reato, secondo l'insegnamento di Sez. U. n. 9149 del 3.7.1996). Ora, anche lì dove la quota indebitamente trattenuta venga successivamente reinvestita in attività di tipo commerciale - come nel caso qui in esame - è al contempo evidente che i profitti di tale attività risultano inquinati dalla metodologia di reinvestimento della frazione imputabile alle pregresse attività elusive. Lì dove il soggetto proposto tragga mezzi di sostentamento - anche in via di fatto - da tali attività, può senza dubbio affermarsi che costui "viva abitualmente, anche in parte" con i proventi di attività delittuose, in ciò risultando integrato il presupposto di legge.

Da ciò deriva che il tema - con le precisazioni in diritto prima evidenziate - va rimesso alle valutazioni del giudice del rinvio.

Tale giudice, peraltro, sarà tenuto a valutare - in rapporto al momento della decisione di primo grado - la eventuale permanenza della pericolosità semplice (ove riconosciuta) in riferimento al tema delle condotte processuali di tipo collaborativo poste in essere dallo S., e ciò in rapporto al fatto che la parte cd.

prognostica del giudizio di **prevenzione** (quella rivolta al futuro) non può prescindere dalla concreta verifica di rilevanza di simili comportamenti; inoltre, per quanto si dirà in seguito, andrà esplicitato il momento temporale di insorgenza di detta pericolosità (sempre in ipotesi di ritenuta sussistenza) e la sua durata.

9. Da quanto sinora detto consegue che l'intero tema della ricorrenza o meno della pericolosità "prevenzionale" (id est rilevante ai fini di applicazione di una **misura di prevenzione**) di S.L. alla data della decisione di primo grado (novembre 2007) e in periodo antecedente va rimessa alle nuove valutazioni del giudice del rinvio.

Ciò, tuttavia, non comporta il totale assorbimento dei motivi residui, sia in virtù della necessità di identificare detto giudice in quello di primo o di secondo grado (dato il contenuto dei motivi di ricorso) che in virtù della correlata necessità di esprimere le dovute valutazioni sul tema della successione nel tempo delle previsioni regolatrici in tema di **misura patrimoniale**.

In effetti, il primo dato che viene in rilievo circa il tema della confisca è la evidente contraddizione interna del percorso motivazionale del provvedimento impugnato su un tema essenziale.

La Corte di secondo grado non chiarisce in che termini si sia effettivamente "servita" delle norme sopravvenute del 2008 e del 2009.

Se da un lato esprime condivisione circa la permanenza della pericolosità dello S. sino al momento della decisione di primo grado (dunque confisca congiunta, sia pure regolata dalla previsione normativa di cui alla L. n. 55 del 1990, art. 14) in altri passaggi fa espresso riferimento alla possibilità di realizzare confisca "disgiunta" (dunque ipotizzando la cessazione della pericolosità prima della decisione di primo grado) e in ogni caso dichiara applicabile l'estensione derivante dalla L. n. 125 del

2008 in punto di confiscabilità dei beni derivanti dalle ordinarie forme di pericolosità generica di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 1.

Ora, è opinione del Collegio che la Corte di Appello abbia inteso confermare il provvedimento di primo grado nella sua interezza (ritenendo la pericolosità sussistente al momento della decisione di primo grado, pur se la **misura** personale era stata oggetto di revoca ex nunc) e pertanto il riferimento alla possibile applicazione di confisca "disgiunta" è stato apposto come argomento meramente teorico e non incidente sulla decisione emessa. Il giudice di secondo grado (in chiave di controllo della decisione emessa dal primo giudice del merito) avrebbe realizzato - infatti - una forma di confisca disgiunta solo in ipotesi di mancata condivisione della "permanenza" della pericolosità al momento della decisione di primo grado ed al contempo di constatazione della sua esistenza in un periodo antecedente, con applicazione del novum normativo in secondo grado, ferme restando le risultanze di fatto. Non vanno dunque valutate le doglianze del ricorrente che vengono mosse sul presupposto della applicazione da parte del giudice di secondo grado di una confisca "disgiunta", fermo restando quanto si dirà in seguito, a fini di orientamento dei poteri del giudice di rinvio.

Poco chiara risulta anche la ipotizzata applicazione del novum normativo rappresentato dall'effetto di abrogazione del limite contenuto nella L. n. 55 del 1990 da parte del legislatore del 2008 (D.L. n. 92 del 2008, art. 11-ter convertito in L. n. 125 del 2008) con riespansione della generale previsione di applicabilità di sequestro e confisca all'intera area della pericolosità semplice (L. n. 152 del 1975, art. 19) come ribadito da Sez U. n. 13426 del 25.3.2010 rv 246272.

In effetti, tutto ruota intorno alla intervenuta **assoluzione** dello S. dal delitto di reimpiego di cui all'art. 648 ter cod. pen. - verificatasi dopo la decisione di primo grado - posto che la condizione di condannato per tale delitto "specializzante" aveva consentito la confisca in primo grado in un momento in cui era vigente il limite (L. n. 55 del 1990) rimosso nel 2008. Il giudice di secondo grado ne prende atto, mantiene tuttavia la valutazione di pericolosità dello S. (come si è detto omettendo di valutare l'incidenza effettiva di tale **assoluzione**) e al contempo "conferma" il decreto di primo grado, anche mediante il riferimento alla norma sopravvenuta.

Ora, in riferimento a tale incostante andamento motivazionale (e fermo restando l'annullamento per i vizi già individuati della decisione) il tema rilevante sta - anche in rapporto al giudizio di rinvio - nella individuazione dei poteri del giudice di secondo grado in rapporto alla possibilità o meno di applicare una norma sopravvenuta in tema di **prevenzione**.

Ad avviso del Collegio tale possibilità va ritenuta sussistente, per le ragioni e con i limiti che seguono. Le Sezioni Unite di questa Corte, nella recente decisione n. 4880 del 2015 ric. Spinelli hanno affermato che le modifiche normative del 2008 e del 2009 non hanno modificato la natura preventiva della confisca emessa nell'ambito del procedimento di **prevenzione**, di guisa che rimane tuttora valida l'assimilazione alle misure di sicurezza e dunque l'applicabilità, in caso di successione di leggi nel tempo, della previsione di cui all'art. 200 cod. pen..

Da ciò deriva che lì dove il procedimento teso alla verifica della sussistenza dei presupposti applicativi della **misura** patrimoniale sia pendente, all'atto della entrata in vigore di nuova disciplina (pur se peggiorativa) in fase di merito (e dunque anche in secondo grado) il giudice procedente può tener conto - ovviamente garantendo il rispetto del contraddittorio - della modifica del quadro normativo.

Ciò deriva, ad avviso del Collegio e pur nella consapevolezza di interpretazioni difformi (si veda quanto recentemente affermato da Sez. 6 n. 21491 del 16.2.2015) da un complesso di considerazioni, che vanno espresse nel modo che segue.

L'art. 200 c.p., comma 1 esprime il principio generale - applicabile anche all'ipotesi di confisca in virtù di quanto previsto dall'art. 236 c.p., comma 2 - della regolazione delle misure dalla legge vigente al tempo della loro "applicazione" senza compiere riferimento alcuno, data la natura di norma regolatrice

anziale, alle diverse fasi del procedimento di merito.

Non vi è dubbio che l'applicazione della **misura** è fenomeno che va ordinariamente correlato al contenuto della decisione di primo grado, lì dove il giudizio di secondo grado ha funzione di controllo della fondatezza della decisione adottata, sulla base dei motivi di doglianza proposti, ferma restando la rilevante differenza circa il regime di esecutività delle decisioni in tema di **misura** personale (ove l'appello non ha effetto sospensivo) rispetto a quelle di confisca (nel cui ambito la esecuzione resta sospesa sino alla definitività del provvedimento).

Tuttavia, la lettura della norma e la sua correlazione in via logica alle diverse fasi processuali del giudizio di merito va impostata sulla possibilità o meno di emissione di una "conferma" in appello del medesimo provvedimento applicativo di primo grado (la confisca, rimasta sospesa) in ragione non già di una sopravvenienza in fatto o di una indebita estensione dell'oggetto in assenza di impugnazione dell'accusa (anche in materia di **prevenzione** vige il principio del divieto di reformatio in peius secondo quanto affermato da Sez. 1 n. 545 del 5.2.1991, rv 186445) quanto in ragione della esistenza di una ragione giuridica diversa che espliciti i suoi effetti sulla situazione di fatto, così come elaborata nel giudizio di primo grado.

In tal caso l'operazione interpretativa nel senso della applicabilità dell'art. 200, comma 1 consiste nella presa d'atto della esistenza - in diritto - di ragioni sopravvenute tali da giustificare la conferma del medesimo provvedimento di primo grado (che quella confisca aveva applicato) e dunque idonee a determinare, in una con gli aspetti fattuali - e sia pure con valutazione ora per allora - il mantenimento della disposta confisca.

Detta opzione non appare - ad avviso del Collegio - in contrasto con la previsione di legge in esame, sempre che nell'ambito del giudizio di secondo grado sia stato stimolato in modo adeguato il contraddittorio sul tema giuridico, con i "prevedibilità" di una conferma del provvedimento di confisca da correlarsi non solo alla emergenza dei dati fattuali già scrutinati (su cui il contraddittorio è stato ampiamente esercitato) ma che si estenda ai profili normativi di regolamentazione dell'istituto (in termini generali sul rilievo del contraddittorio in secondo grado in tema di **prevenzione** Sez. 6 n. 10148 del 4.10.2012, rv 254409).

Ciò perchè non vi è ampliamento - in tale ipotesi - della base cognitiva del giudizio in secondo grado o differenza di oggetto materiale, il che rende possibile la modifica delle ragioni giustificatrici in diritto, trattandosi di una fase di merito.

Dunque, nel caso in esame, risulta astrattamente possibile - e qui lo si afferma al fine di orientare i poteri del giudice di rinvio - la conferma della confisca disposta in primo grado pur se la valutazione di pericolosità sociale venga ritenuta insussistente al momento di tale decisione (ma presente in fasi temporali antecedenti) realizzandosi (ora per allora) confisca disgiunta, così come non può dirsi di ostacolo alla conferma della confisca di primo grado la "riespansione" della confiscabilità all'intera area della pericolosità generica derivante dalla scelta normativa del 2008, ferma restando la ricognizione in fatto della sussistenza della pericolosità nei termini prima descritti.

E' evidente tuttavia che nella verifica della sproporzione tra valori (redditi/investimenti) o comunque nella eventuale valutazione di pertinenzialità o derivazione diretta, non possono essere appresi i beni la cui acquisizione si sia verificata in un "tempo" che preceda le manifestazioni di pericolosità, secondo il parametro della necessaria "correlazione temporale" tra manifestazioni di pericolosità ed accumulazioni patrimoniali, recentemente evidenziato come principio regolatore dell'istituto della confisca proprio dalla già citata decisione delle Sezioni Unite di questa Corte, ric. Spinelli.

In tal senso, le statuizioni patrimoniali contenute nel decreto impugnato, dichiaratamente derivanti dalla ritenuta inapplicabilità del suddetto principio vanno - in ogni caso - rivisitate alla luce delle chiare argomentazioni contenute in tale decisione, cui si compie ampio rinvio, evidenziandosi esclusivamente la sintesi massimata per cui .. la pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto

ineludibile della confisca di **prevenzione**, è anche "**misura** temporale" del suo ambito applicativo; ne consegue che, con riferimento alla cd. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, mentre, con riferimento alla cd. pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l'intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato (Sez. U. n. 4880 del 26.6.2014 rv 262605).

10. Le ulteriori deduzioni difensive vanno ritenute assorbite nelle individuate ragioni del disposto annullamento, che conducono alla necessità di una rielaborazione complessiva del provvedimento, a partire dal tema fondante della ricorrenza o meno (nonchè della perimetrazione temporale) della possibilità di inquadramento - in fatto e in diritto - del soggetto proposto nella categoria criminologica che si è ritenuto di individuare.

Nel richiamare, sul tema, i principi di diritto già espressi in parte motiva, va esclusivamente precisato - in via ulteriore - che la ricostruzione patrimoniale esige non soltanto la esatta perimetrazione temporale degli acquisti (intendendo per tali il momento, anche prolungato, della incidenza dei medesimi sul patrimonio del soggetto acquirente) in rapporto alla pericolosità soggettiva ma anche la esplicita comparazione dei valori tra entità dell'investimento e risorse disponibili nel periodo, considerando le fonti lecite ed escludendo le quote di reddito derivante da evasione fiscale (Sez. U. n. 33451 del 2014). Inoltre, nessun rilievo può essere attribuito al vincolo di destinazione del fondo patrimoniale, dato che pacificamente i beni restano nella disponibilità del soggetto che li ha costituiti ed il vincolo di destinazione - in ipotesi di confisca di **prevenzione** - non è opponibile, posto che la disciplina pubblicistica prevede la prevalenza dell'interesse generale al recupero di patrimoni "derivanti" dalla constata attività illecita del soggetto che ha realizzato l'accantonamento.

La derivazione dalla attività illecita - ove ritenuta sussistente - consente attualmente il recupero del bene anche in ipotesi di successione mortis causa, ipotesi che pure vede soccombenti i diritti di terzi estranei alla realizzazione degli illeciti, così come alla realizzazione degli investimenti.

Per le ragioni sinora esposte il provvedimento impugnato va annullato con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di Appello di Lecce.

PQM

P.Q.M.

Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Lecce.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2015.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2015

Correlazioni: Legislazione Correlata (4)

[LS 6 settembre 2011 n. 159, Art. 1 DLT](#)